Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

**Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.**

## Art. 10

*Benefici contributivi per attrezzature*

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire 20 milioni e, comunque, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per sopperire agli oneri relativi all' acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell' attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti dal verificarsi di una calamità di carattere igienico - sanitario, così come definita al precedente articolo 9.